


Mercoledì, 5 Settembre 2012 | Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia
Benvenuto briguglio → [Control panel](#) | [Esci](#)

Come investiresti 40,000€ investendo soli 100€? iFOREX 
scopri i vantaggi della leva finanziaria... e ricevi subito una guida in pdf! **Scopri come**
*Trading Forex/CFDs comporta considerevoli rischi


IMMIGRAZIONE.biz

IL PORTALE DI RIFERIMENTO PER GLI IMMIGRATI IN ITALIA

- [Home](#)
 - [Contatti](#)
 - [Redazione](#)
 - [Disclaimer](#)
 - [Privacy](#)
 - [RSS](#)
 - [Newsletter](#)
 - [Sostieni](#)
 - [Registrati](#)
-
- [Archivio](#)
 - [Legislazione](#)
 - [Circolari](#)
 - [Sentenze](#)
 - [Libri](#)
 - [Domande](#)
 - [Approfondimenti](#)
 - [Servizi Demografici](#)
 - [Servizio Visti](#)

Sentenza n. 7233 del 3 agosto 2012 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Rigetto richiesta di rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo - risarcimento danni



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 4971 del 2012, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv. Filippo M. Malara, con domicilio eletto presso Filippo M. Malara in Roma, Circonvallazione Clodia, 80;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; Questura di Roma;

per l'annullamento

rigetto richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo - risarcimento danni

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2012 il dott. Maria Laura Maddalena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Il ricorrente impugna, con il ricorso in epigrafe, il provvedimento con cui la Questura di Roma gli ha negato il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo per l'esistenza di due condanne a suo carico per i reati di cui agli artt. 171 ter e 171 bis l. 633/41, 648 c.p. e 474 c.p., ritenendole condanne ostative.

Deduce la mancata valutazione del grado di inserimento sociale e familiare nel nostro Paese.

Il ricorso merita accoglimento alla stregua dell'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale che ha chiarito che "non è applicabile, in quanto non previsto dalle specifiche disposizioni relative alla carta per soggiornanti di lungo periodo, l'automatismo previsto dall'art. 26 comma 7 bis, [d.lg. n. 286 del 1998](#), secondo cui la condanna con provvedimento irrevocabile, per alcuno dei reati previsti dalle disposizioni del Titolo III, Capo III, Sezione II, della legge 22 aprile 1941 n. 633, e successive integrazioni e modificazioni, relativi alla tutela del diritto di autore, e dagli articoli 473 e 474, c.p., comporta la revoca

del permesso di soggiorno rilasciato allo straniero e l'espulsione del medesimo, con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, in quanto l'art. 9 del d.lgs. 286/98 ritiene a tal fine necessaria la previa valutazione dell'effettiva pericolosità del soggetto e del suo inserimento sociale, lavorativo e familiare.

Applicando tali principi nella fattispecie in esame il provvedimento impugnato deve essere annullato in quanto attribuisce automatica valenza ostativa al rilascio della carta di soggiorno ai precedenti penali del ricorrente, senza effettuare quella valutazione complessiva della sua posizione prescritta dall'art. 9 citato. Il provvedimento, infatti, si limita apoditticamente ad affermare di aver compiuto tali valutazioni, senza però offrire elementi concreti.

Il ricorso va pertanto accolto con annullamento, per l'effetto, dell'atto impugnato, con conseguente obbligo dell'Amministrazione resistente di rivalutare l'istanza del ricorrente alla luce dei principi sopra richiamati effettuando una valutazione complessiva della posizione del ricorrente, tenendo conto sia della durata della permanenza dell'interessato nel nostro Paese, residente da oltre 10 anni, dell'effettivo inserimento socio-lavorativo, delle esigenze di unità del nucleo familiare - visto che il ricorrente vive con la moglie e il figlio.

Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio, ivi compresi diritti ed onorari.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo **accoglie** e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/08/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Venerdì, 3 Agosto 2012



News



[Sanatoria, dal 7 settembre 2012 si parte con il pagamento del contributo](#)

Quando ancora non si hanno notizie sull'ufficialità del decreto, che doveva essere pubblicato entro il 29 agosto e il ...

[Leggi tutto »](#)

[Finanziamento di progetti di formazione linguistica in favore di cittadini residenti nei Paesi di origine](#)

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di ...

[Leggi tutto »](#)

[Sanatoria 2012, manca solo l'ufficialità per il decreto](#)

Sembra una stangata il nuovo decreto del Ministero dell'Interno sulla sanatoria 2012 che uscirà a breve, perchè pare che...

[Leggi tutto »](#)

[Sanatoria 2012, pubblicati i limiti di reddito dei datori di lavoro](#)

Come già successo per la regolarizzazione del 2009, anche per la nuova sanatoria del 2012 sono stati specificati i ...

[Leggi tutto »](#)

[Publicato il rapporto 2011 sull'accoglienza temporanea dei minori stranieri non accompagnati](#)

Con la pubblicazione del rapporto 2011 il Comitato per i minori stranieri ha reso noto che i minori stranieri non ...

[Leggi tutto »](#)

[Riconosciuto lo status di profughi ai primi connazionali trentini rimpatriati dalla Siria](#)

Si sono presentati oggi presso il commissariato del Governo per la provincia di Trento per chiedere il ...

[Leggi tutto »](#)

Come fare per...

- [1. Chiedere asilo](#)
- [2. Ottenere la cittadinanza](#)
- [3. Fisco](#)
- [4. Lavorare in Italia](#)
- [5. Sposarsi in Italia](#)
- [6. Ricongiungimento familiare](#)
- [7. Assistenza sanitaria](#)
- [8. Visti ingresso](#)
- [9. Turismo](#)
- [10. Mutui per stranieri](#)
- [11. Voli per stranieri](#)
- [Guarda tutti »](#)

Bacheca

- > [Il tuo permesso è pronto?](#)
- > [Verfica la domanda colf e badanti](#)
- > [Regolarizzazione 2009](#)
- > [Speciale Flussi 2011](#)
- > [In Italia in regola](#)
- > [Carta di Roma](#)
- [Guarda tutti »](#)


Help.Immigrazione

- > [Sono una cittadina ucraina ...](#)
- > [Sono un cittadino marocchino...](#)
- > [Sono una lavoratrice ...](#)
- > [Sono una lavoratrice ...](#)
- > [Se assumo una persona ...](#)
- [Guarda tutti »](#)

Approfondimenti

- > [Niente carcere agli immigrati clandestini durante la procedura di rimpatrio](#)

- > [Assistenza sanitaria stranieri comunitari](#)
- > [Acquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori stranieri: conseguenze nei confronti dei figli minorenni](#)
- > [Rivendicazioni migranti](#)
- > [Iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora](#)
- [Guarda tutti »](#)



Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

[Iscriviti »](#)

Canali Rss

- [Ultimi articoli](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Legislazione](#)
- [Domande e Risposte](#)

Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

[Frequently Asked Questions \(FAQ\) »](#)

Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

[Online contact form »](#)

©2007-2012 Immigrazione.biz - Tutti i diritti riservati - Vers. 2.0 → [Home](#) | [Redazione](#) | [Newsletter](#) |

[Disclaimer](#) | [Privacy](#) | [Rss](#)

[APIS di Andrea Parisi](#) - P.I. 01742780891